

Comune di Vallefoglia

Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza IV Novembre, 6 61022 Vallefoglia (PU) P. IVA & C.F.: 02532230410

POLIZZA RC PATRIMONIALE

DURATA DEL CONTRATTO

dalle ore 24.00 del 31/12/2017 alle ore 24:00 del 31/12/2022

Sommario:

SEZIONE 1 DEFINIZIONI	4
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Variazioni del rischio e relative dichiarazioni Art. 2 Modifiche della assicurazione Art. 3 Revisione del prezzo	6 6
Art. 4 Recesso Art. 5 Assicurazioni presso diversi assicuratori Art. 6 Effetto e durata della polizza – rescindibilità - proroga	7 7 7
Art. 7 Pagamento e decorrenza della garanzia	8
 Art. 8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri Art. 9 Recesso in caso di sinistro 	8 8
Art. 10 Informativa sui sinistri Art. 11 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	8 9
11.1 - Vertenze di responsabilità civile 11.2 - Vertenze davanti al T.A.R.	9
Art. 12 Coesistenza di altre assicurazioni	9
Art. 13 Oneri fiscali Art. 14 Foro competente	9 10
Art. 15 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Art. 16 Interpretazione del contratto	10 10
Art. 17 Rinvio alle norme di legge – Foro competente Art. 18 Territorialità e giurisdizione	10 10
Art. 19 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	10
Art. 20 Calcolo del premio anticipato – regolazione del premio Art. 21 Clausola Broker	10 11
Art. 22 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	12
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI GARANZIA Art. 1 Oggetto dell'assicurazione	13
Art. 2 Massimali di Assicurazione Art. 3 Esclusioni	13 13
SEZIONE 4 ESTENSIONI – DELIMITAZIONI DI GARANZIA	15
Art. 1 Attività di rappresentanza Art. 2 Estensione D. Lgs. n. 81/2008	15 15
Art. 3 Ecologia ed ambiente Art. 4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi	15 15
Art. 5 Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale	15 lgs
196/2003	16
Art. 7 Vincolo di solidarietà esteso Art. 8 Responsabilità civile professionale dei PROGETTISTI tecnici	16 16
Art. 9 Periodo di efficacia dell'Assicurazione Art. 10 Franchigia	16 16
Art. 11 Sinistri in serie Art. 12 Proroga della garanzia	16 16
SEZIONE 5 CALCOLO DEL PREMIO	18
Art. 1 Calcolo del premio	18

SEZIONE 1. - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.	
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.	
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse		
7.00.00.00.00.	dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:	
	a. l'Ente Contraente;	
	b. tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui	
	questi si avvalga ai fini della propria attività.	
Società:	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici.	
Broker:	il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzior	
	del contratto, riconosciuto dalla Società.	
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.	
Durata della polizza:	il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e	
•	termina con la data di scadenza della polizza.	
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.	
Rischio:	probabilità che si verifichi il sinistro.	
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;	
Evento dannoso:	il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta	
	di risarcimento	
Sinistro:	il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è	
prestata l'Assicurazione.		
Richiesta di risarcimento e/o	e/o c. domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni	
circostanze:	anche a seguito di una sentenza definitiva;	
	d. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile	
	nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale	
	civilmente responsabile;	
	e. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che	
	contenga una richiesta di risarcimento dei danni.	
	Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti	
	da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua	
	di un una singola richiesta di risarcimento.	
Denuncia di sinistro:	la notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un	
_	sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza.	
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione	
B 184 () !!	economica.	
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a	
Denni Franisli	danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.	
Danni Erariali:	il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di	
Dandita Datrimaniali:	interessi pubblici anche non patrimoniali.	
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza	
Indone:	di Danni Materiali.	
Indennizzo: Massimale:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.	
	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno.	
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi	
	dall'esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del	
	Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi	
	dell'art. 2043 e s.s. del CODICE CIVILE e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla	
	lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività	
	lesione dell'interesse regittimo derivante dall'esercizio dell'attività	

	amministrativa.
Responsabilità Amministrativo – Contabile:	la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o dover derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente d Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agent contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione d beni, valori o denaro pubblico.
Pubblica Amministrazione:	ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo Comuni Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, CODICE CIVILEI.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti e Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Periodo di validità:	la durata dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia).
Dipendente:	 qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da: rapporto di impiego, cioè il personale compreso e noi compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni su lavoro - INAIL e non INAIL; rapporto di servizio, cioè il personale estraneo a Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente ci indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.
Amministratore:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attivita istituzionali dell' Assicurato stesso;
Dipendente Legale:	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 de 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;
Progettista:	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge, incaricato della progettazione.
Retribuzioni lorde e Compensi:	 l'ammontare della retribuzione annua lorda corrisposta a: persone fisiche dipendenti o non dal Contraente o cui questi si avvalga ai fini della propria attività obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quel non INAIL, compresi emolumenti di Giunta Consiglio, effettivamente ricevono a compenso della loro prestazioni; l'ammontare degli emolumenti lordi versati dal Contraenta a: prestatori d'opera presi in affitto tramite ditta regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) collaboratori in forma coordinata e continuativa collaboratori a progetto (Parasubordinati)

Condizioni Generali di Polizza

SEZIONE 2. - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - Variazioni del rischio e relative dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del CODICE CIVILE

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del CODICE CIVILE. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del CODICE CIVILE, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 2. - Modifiche della assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3. - Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 500%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.

Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 7 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

Art. 4. - Recesso

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.3 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 del CODICE CIVILE, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 5. - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 6. - Effetto e durata della polizza – rescindibilità - proroga

La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2022, scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

A patto che il Contraente non si sia avvalso della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

Art. 7. - Pagamento e decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del CODICE CIVILE, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 CODICE CIVILE.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

Art. 8. - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del CODICE CIVILE).

Art. 9. - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 90 (novanta). Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

Art. 10. - Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- sinistri denunciati:
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 11. - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

11.1 Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del CODICE CIVILE, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

11.2 Vertenze davanti al T.A.R.

Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

Art. 12. - Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

Art. 13. - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14. - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.

Art. 15. - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del CODICE CIVILE, il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

Art. 16. - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 17. - Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 18. - Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

Art. 19. - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure al broker al quale l'Ente Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

Art. 20. - Calcolo del premio anticipato – regolazione del premio

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Contraente, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto successivamente, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 90 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a sessanta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 21. - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto all'A.T.I. costituita dalla società di brokeraggio Centrale S.p.a., Via degli Abeti, 80 – 61122 Pesaro (PU), e dalla società di brokeraggio Aon Spa, Via Enrico Mattei 102, 40138 Bologna (BO), con società mandataria e incaricata alla gestione delle polizze Centrale Spa.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:

- a. il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- c. la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- d. ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- f. la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- g. le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- h. le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);

- j. la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso:
- k. il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- I. in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12,00%.

Art. 22. - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
- La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrarente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SEZIONE 3. - CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. 1. - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività e derivante da atti o omissioni commessi da parte di uno o più dipendenti o di persone fisiche di cui esso si avvale, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e/o nell'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende:

- le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed ai Dipendenti in rapporto di servizio a qualungue titolo e comunque utilizzati;
- 2. le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- 3. le perdite patrimoniali conseguenti ad interruzione o sospensione di totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 4. le perdite patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità derivante al Contraente da fatto doloso di persone delle quali il Contraente debba rispondere.

Art. 2. - Massimali di Assicurazione

L'Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro di € 2.000.000,00 ed in aggregato annuo per l'importo di euro 4.000.000,00.

Art. 3. - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1. azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimenti definitivo delle autorità competenti;
- 2. provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 5. connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. 8 Sez. 1 C.P.P.;
- 6. connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

- le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 8. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivante da qualsiasi controversia legale in corso o

- antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
- 9. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- 10. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- 11. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente;
- 12. Limitatamente alla copertura della responsabilità personale di dipendenti ed amministratori, causati con colpa grave degli stessi, giudizialmente accertata. La copertura della responsabilità dell'Ente in questo caso non viene comunque in alcun caso pregiudicata.

Condizioni particolari di Polizza

SEZIONE 4. - ESTENSIONI – DELIMITAZIONI DI GARANZIA

Art. 1. - Attività di rappresentanza

L'Assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali.

Art. 2. - Estensione D. Lgs. n. 81/2008

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- 1. Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente Assicurazione.

Art. 3. - Ecologia ed ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore). L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

Art. 4. - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all'art. 2 Sez. 2 C.G.P..

Art. 5. - Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all'art. 2 Sez. 2 C.G.P..

Art. 6. - Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Igs 196/2003

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Art. 7. - Vincolo di solidarietà esteso

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 8. - Responsabilità civile professionale dei PROGETTISTI tecnici

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza, si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato per danni a terzi, compresi quelli conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento di cose, in relazione all'attività svolta da uno o più Progettisti come definiti in polizza.

Qualora fossero operanti per lo stesso danno altre coperture assicurative, la presente garanzia opererà a secondo rischio e/o in differenza di condizioni.

Art. 9. - Periodo di efficacia dell'Assicurazione

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo o antecedentemente alla data di stipula del presente contratto. L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato, e denunciate alla Società, nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché

afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Art. 10. - Franchigia

I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia di euro 3.000,00.

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico del Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Art. 11. - Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, ossia risalenti tutti ad una stessa causa provocatrice di danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti di cui all'art. 8 Sezione 1 C.G.P..

Art. 12. - Proroga della garanzia

Si precisa che la proroga della scadenza contrattuale prevista all'Art. 6 delle C.G.P. potrà essere richiesta dall'Assicurato anche qualora la Compagnia si sia avvalsa della facoltà di recesso previsto all'Art. 4 delle C.G.P. In tal caso, al fine di determinare la scadenza prorogata del

contratto non si terrà conto della data di scadenza originaria della polizza, ma di quella anticipata in conseguenza della facoltà di recesso esercitata dalla Compagnia.

SEZIONE 5. - CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1. - Calcolo del premio

Retribuzione annua lorda	Tasso lordo annuo	Premio lordo anticipato
euro 1.400.000,00	,00%°	euro

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	Imposte	Totale
euro	euro	euro

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

LA SOCIETÀ	IL CONTRAENTE